

Codice A1817B

D.D. 11 settembre 2020, n. 2365

VB CO 16 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di una copertura di mq. 900 sul canale Nigoglia, tra la presa di derivazione e la strada comunale in Comune di Omegna (VB) parte su mappale 493 e parte su mappale 555 foglio 10 CT di Omegna Istanza: Comune di Omegna (VB).



ATTO DD 2365/A1817B/2020

DEL 11/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: VB CO 16 - Demanio Idrico fluviale. Concessione per il mantenimento di una copertura di mq. 900 sul canale Nigoglia, tra la presa di derivazione e la strada comunale in Comune di Omegna (VB) parte su mappale 493 e parte su mappale 555 foglio 10 CT di Omegna
Istanza: Comune di Omegna (VB).

Vista la domanda presentata in data 20.07.2020 al prot. n. 35719 dal Comune di Omegna (VB), codice fiscale n. 00422730036, per la regolarizzazione della concessione demaniale finalizzata al mantenimento di una copertura di mq. 900 sul canale Nigoglia, tra la presa di derivazione e la strada comunale in Comune di Omegna (VB) parte su mappale 493 ad uso parcheggio pubblico e parte su mappale 555 ad uso strada pubblica, marciapiede pubblico e area a verde pubblico, comportante l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati allegati alla domanda stessa;

Premesso che con determinazione dirigenziale del Settore Decentrato OO.PP. e assetto idrogeologico di Verbania n. 403 del 29.03.2001 è stato autorizzato in linea idraulica il mantenimento della copertura esistente sul Canale Nigoglia tra la presa di derivazione e la strada comunale e di subingresso del Comune di Omegna, nella concessione precedentemente assentita alla Soc. Metallurgica Cobianchi poi denominata Pietra S.p.A., nel territorio del comune medesimo;

Preso atto che l'occupazione con la copertura sul Canale Nigoglia risulta esistente e che il Comune di Omegna ha provveduto al regolare pagamento a favore della Regione Piemonte di un indennizzo extracontrattuale a tutto il 31/12/2019 aggiornato ogni tre anni con l'indicizzazione ISTAT e determinato secondo la tabella A di cui alla Legge Regionale n. 19/2018 e del regolamento di attuazione n. 14/R del 6.12.2004 e s.m.i.;

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dal Settore decentrato Opere Pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Verbania (ora Tecnico Regionale NO_VB) con D.D. n. 403/25.9 del 29.03.2001;

Visto l'esito favorevole del sopralluogo sulla verifica dello stato dei luoghi esperito dal Settore Tecnico Regionale NO_VB e dell'esame degli atti progettuali che confermano l'ammissibilità del

mantenimento in essere dell'occupazione oggetto della concessione purché nel rispetto della condizioni previste nell'autorizzazione idraulica sopra citata e rilasciata in pendenza del provvedimento di concessione;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che le pubblicazioni sono già state effettuate al momento del rilascio dell'autorizzazione idraulica senza presentazione di opposizioni;

Considerato il pubblico interesse dell'utilizzo in essere;

Preso atto della dichiarazione rilasciata dal Comune di Omegna, allegata alla domanda di regolarizzazione, della quale l'ufficio del Settore Tecnico Regionale NO_VB ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere dell'occupazione e nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi o del tipo di utilizzo, che non sono state apportate variazioni alle opere già autorizzate;

Visto il disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto, in forma digitale, in data 19 agosto 2020 n. 784/20 di repertorio;

Preso atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento regionale n.14/R del 6.12.2004 non si da luogo al versamento a titolo di deposito cauzionale;

Preso atto della regolarità dei pagamenti a titolo di indennizzo extracontrattuale alla Regione Piemonte a tutto il 31/12/2019 e che il canone demaniale, fissato per l'anno 2020 in € 467,00 relativo alla concessione di cui all'oggetto, è stato inserito nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale per il periodo 2019-2021;

preso ulteriormente atto che tra il canone di € 467,00 definito per la concessione e quello richiesto a titolo di indennizzo per l'anno 2020 di € 474,00 il Comune di Omegna avanza un credito di € 7,00 e che lo stesso verrà conguagliato a favore del Comune di Omegna con la richiesta del canone per il 2021;

Ricondotta la concessione all'anno solare

Dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 17 della L.R. 23 del 28/07/2008;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. 44/2000;
- L.R. n. 9/2007;

- L.R. n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;
- L.R. n. 17/2013;
- determinazione n. 206 del 24.01.2019 di aggiornamento dei canoni del demanio idrico fluviale;

determina

- di prendere atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- di concedere al Comune di Omegna (VB), il mantenimento dell'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico come individuate negli elaborati allegati all'istanza e meglio descritte nel disciplinare citato in premessa;
- di accordare la concessione a tutto il 31/12/2038 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nella determina di autorizzazione idraulica nello stesso richiamate;
- di stabilire che il canone annuo, fissato in € 467,00 (euro quattrocentosessantasette/00), soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta della Regione Piemonte;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento regionale n.14/R del 6.12.2004 non si dà luogo al versamento a titolo di deposito cauzionale;
- di dare atto che la richiesta dell'indennizzo per l'anno 2020 è stato inserito nell'elenco trasmesso alla Direzione per le richieste inoltrate tramite "procedura unificata di Direzione al pagamento dei canoni", ridefinito in base agli aggiornamenti ISTAT che la Regione Piemonte applica con scadenza triennale .per il periodo 2019-2021;
- di dare ulteriormente atto che nella richiesta del canone per l'anno 2021 verrà conguagliato a favore del Comune di Omegna l'importo di € 7,00 (Euro sette) per i motivi sopra detti;


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

I Funzionari estensori
Folino Antonia
Martinello Raffaele

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,

PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico Regionale – Novara e Verbania

Rep. n° 748/20 del diciannove agosto duemilaventi.

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il mantenimento di una copertura di mq. 900 sul canale Nigoglia, tra la presa di derivazione e la strada comunale in Comune di Omegna (VB) parte su mappale 493 e parte sul mappale 555 al foglio 10 CT del Comune, ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R (Legge regionale 18 maggio 2004 n. 12), così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale".

Richiesta dell'Ing. Roberto Polo, [REDACTED], in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale del Comune di Omegna (VB) con sede in P.zza XXIV aprile n. 18, codice fiscale: 00422730036.

* * * * *

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione per il mantenimento di una copertura di mq. 900 sul canale Nigoglia, tra la presa di derivazione e la strada comunale consistente per il mappale 493 in parcheggio pubblico e per il mappale 555 in parte strada pubblica, parte marciapiede pubblico e parte in area a verde pubblico, come indicato nelle cartografie qui allegate per farne parte integrante.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata dalla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche –

Settore decentrato OO.PP. e Difesa assetto idrogeologico Verbania con determinazione dirigenziale n. 403 del 29/03/2001 che qui si intende integralmente richiamata

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario dalla data della determina di concessione e fino al 31/12/2038. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo si applicano le disposizioni di cui all'art.n. 17 del Regolamento regionale.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione durante l'uso della concessione medesima. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate

dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone e spese per la concessione.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 467,00= (euro quattrocentosessantasette/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi come disposto dall'art. n. 21 del Regolamento regionale. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 6 – Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 10 comma 10 del Regolamento regionale non viene effettuato deposito cauzionale.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede municipale in P.zza XXIV aprile n. 18.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Domodossola li, 19/08/2020

Firma del concessionario

Comune di Omegna

Ing. Roberto Polo

Firmato digitalmente

L'Amministrazione concedente

Regione Piemonte - Settore Tecnico

Regionale di Novara Verbania

Il Responsabile di Settore

Geol. Ing. Mauro Spanò

Firmato digitalmente